

ALLEGATO A

ALLEGATO AD ATTO G.C. N. 20 13-02-2019



CITTA' DI CARINI

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO**



DISCIPLINA

Art.1

Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (di seguito definita C.C.V.L.P.S.) di cui all'Art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 "Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. 18.06.1931, n.773 così come modificato dall'Art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311.

Art.2

Composizione nomina e durata in carica

1. La C.C.V.L.P.S. nominata con determina del Sindaco, resta in carica per tre anni.
2. La Commissione è così composta:

Membri Effettivi:

- a) Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) Capo della Ripartizione competente in materia di Lavori Pubblici o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Un esperto in elettrotecnica;

Partecipa alle riunioni della C.C.V.L.P.S. il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive con funzioni di Segretario verbalizzante.

Membri Aggregati ove occorra:

- a) Dirigente esperto della Questura di Palermo;
- b) Dirigente esperto del Genio Civile;
- c) Esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- d) Dirigente medico dell'organo sanitario veterinario competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Ai sensi dell'Art.4 del D.P.R. n.311/2001 per i componenti di cui alla lettera f) del precedente punto 2 e c) del precedente punto 3, possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire e deve essere munito di delega formale rilasciata dal titolare da allegare al verbale. Il titolare ha, comunque, l'obbligo di garantire il funzionamento della Commissione e deve pertanto curare direttamente i rapporti con il proprio sostituto.

Con riferimento a strutture dedicate all'attività sportiva ovvero ove sia previsto l'utilizzo di animali potrà essere richiesta apposita relazione tecnica ad esperti in materia.

Art.3

Compiti della Commissione

1. La C.C.V.L.P.S. di cui all' Artt.141 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, provvede, ai fini dell'applicazione dell'Art.80 del T.U.L.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di

pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'Art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita CPVLPS) così come modificato dall'Art. 4 del D.P.R. 28.05.01 n.311.

2. In particolare la Commissione provvede a:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) Accertare, ai sensi dell'Art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Non sono di competenza della C.C.V.L.P.S. le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra C.P.V.L.P.S. e C.C.V.L.P.S. viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 5.

Per il locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone la valutazione del progetto, le verifiche e gli accertamenti della C.C.V.L.P.S., ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art.141 R.D. 635/40) . Pertanto prima dell'inizio del secondo anno di attività, l'utente dovrà presentare una richiesta di conferma parere alla quale dovrà essere allegata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante il corretto montaggio degli allestimenti e la dichiarazione ai sensi della Legge 46/90 relativa agli impianti elettrici .

Art.4


Funzionamento

1. Convocazione:

La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare via PEC, a cura del Segretario della C.C.V.L.P.S., a tutti i componenti effettivi.

Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, indicati all'Art. 2, punto 3, qualora sia necessario disporre in relazione alle





dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche. L'invito contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo,

nonché gli argomenti oggetto di trattazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, o altra forma ritenuta idonea, almeno entro le 24 ore precedenti la data prevista per la riunione.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente affinché intervenga alla riunione, munito della delega del titolare.

I componenti effettivi di cui alla lettera f) del punto 2, dell'art. 2, e il componente aggregato di cui alla lettera c) del punto 3, dell'art. 2, decadono dopo tre assenze ingiustificate e/o in caso di assenza nel caso in cui non abbia garantito la presenza del proprio supplente.

Dei sopralluoghi da eseguire viene data comunicazione al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti, almeno entro le 24 ore precedenti. I sopralluoghi allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ex Art.80 T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 17,00, ad eccezione di casi eccezionali e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo. Il Segretario della C.C.V.L.P.S., su disposizione del Presidente, provvede alla organizzazione di tutti i sopralluoghi, come stabiliti dall'organo collegiale.

2. Riunione:

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui alle lettere da a) ad f) del comma 2, Art. 2.

Dette riunioni si tengono di norma presso i locali dello Sportello Unico per le Attività Produttive, ovvero nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare in ordine cronologico.

Formulazione del parere e relativo verbale;

Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 2, Art.2, deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'Art. 3 della L. 241/1990.


Il verbale di riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti, contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e deve altresì riportare:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti.

Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato all'interessato (anche via PEC) a cura del Segretario della C.C.V.L.P.S.

Il Segretario della C.C.V.L.P.S. ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.





Art.5

Richiesta di intervento della Commissione - Modalità e contenuto della domanda.

L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda corredata dalla documentazione necessaria e, deve essere presentata alla Ripartizione competente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive:

- a) almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, (concerti, installazioni circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.);
- c) almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata esigenza valutabile dal Presidente per manifestazioni estemporanee all'aperto.

Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della Commissione debbono pervenire corredate dalla prescritta documentazione.

La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed installazioni.

Ogni componente della Commissione secondo le rispettive competenze ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa.

Art. 6

Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla Commissione.

Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'articolo 3 comma 2 lettera e), del presente regolamento.

Tra i delegati devono comunque essere compresi il dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o un suo delegato, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o in mancanza, altro tecnico del luogo.

L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.

Art. 7


Competenze amministrative per il funzionamento della C.C.V.L.P.S.


La Ripartizione competente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della C.C.V.L.P.S.

Art. 8

Funzioni della Ripartizione competente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive

- Ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della C.C.V.L.P.S.
- Archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente l'attività della C.C.V.L.P.S.;
- Predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti la C.C.V.L.P.S.;
- Redazione, repertorio e tenuta dei verbali della C.C.V.L.P.S.;
- Invio delle convocazioni agli organi competenti;
- Organizzazione per lo svolgimento delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- Cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione;



 Raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli, trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;

Art. 9

Spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S. e diritti di istruttoria

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 635/1940 le spese relative al funzionamento della Commissione, sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richieda l'intervento.

Con delibera della Giunta Municipale è determinato l'importo dei diritti di istruttoria.


Le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere allegate alla richiesta di cui all'art. 5 e devono riportare la rispettiva causale: "diritti di istruttoria s.u.a.p.".

Art.10

Entrata in vigore

La presente disciplina è immediatamente esecutiva.





ALLEGATO "A" al Regolamento

DOCUMENTI DA ALLEGARE

a) Per locali/impianti con capienza di persone pari o inferiore a 200:

- relazione tecnica (*sostituisce esame e/o sopralluogo della Commissione*) a firma di professionista, iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti, attestante la rispondenza del locale o impianto alle regole tecniche di sicurezza. La suddetta relazione deve comunque evidenziare:
 - tipologia di attività cui è destinato il locale/impianto;
 - normativa vigente presa a riferimento;
 - ubicazione locale/impianto/manifestazione;
 - idoneità dei mezzi antincendio e di soccorso;
 - accessibilità ai portatori di handicap;
 - eventuale istanza di deroga per emissioni sonore (per manifestazioni all'aperto);
 - rispetto di eventuali condizioni di approvazione dettate dalla Commissione.

b) Per le manifestazioni temporanee con afflusso di persone pari o inferiore a 200

- planimetria con lay-out della struttura allestita ed individuazione delle misure di sicurezza previste;
- dichiarazione di conformità degli impianti e della idoneità statica della struttura;

c) Per manifestazioni con palchi di altezza inferiore a m. 0,80 (non soggetti a verifica da parte della Commissione):

- relazione tecnica descrittiva della struttura;
- certificato di idoneità statica delle strutture allestite e collaudo redatto da tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico o collaudo redatto da tecnico abilitato;
- approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo), quando previsti dalla normativa.

d) Per locali/impianti soggetti alla valutazione della commissione (esame progetto e/o collaudo impianto):

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE REDATTA DA TECNICI ABILITATI O DA DITTE ABILITATE

- a) calcoli di stabilità delle strutture;
 - b) verbali di prova di carico 600 Kg/mq;
 - c) copia dichiarazione del produttore dei materiali costituenti la struttura e il relativo arredamento, attestante la conformità degli stessi alla reazione al fuoco di cui ai Decreti del Ministero dell'Interno vigenti in materia;
 - d) relazione tecnica descrittiva del locale e/o impianto, planimetria in scala 1:200, progetto di tutti gli impianti elettrici realizzati e di quelli termici (redatti da tecnico abilitato);
 - e) dichiarazione ai sensi del D.M. 37/08 degli impianti elettrici e termici, resa dalla ditta installatrice, se abilitata alla certificazione, oppure da altra ditta purché abilitata, iscritta all'albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A., corredata da copia della visura camerale di iscrizione;
 - f) collaudo impianti elettrici e termici redatto da tecnico abilitato;
 - g) planimetria quotata descrittiva dell'area, delle strutture e del loro posizionamento all'interno dell'area.
- Se la manifestazione è realizzata in ambienti chiusi:
- h) calcolo illuminotecnico relativo all'illuminazione di sicurezza ove venga dimostrato un illuminamento pari a 5 lux nelle vie di esodo e pari a 3 lux nelle altre zone. Tali rilievi devono essere riferiti ad un metro dal piano di calpestio. L'impianto dovrà essere certificato ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i. ed essere collaudato da tecnico abilitato;
 - i) documentazione elencata negli allegati I e/o II al D.M. interno del 04/05/1998

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARERE DI CONFORMITÀ SUI PROGETTI.

La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio delle attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16-2-1982, e successive modifiche ed integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende:

- scheda informativa generale;
- relazione tecnica;
- elaborati grafici.

A - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ NON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

A.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

La scheda informativa generale comprende:

- a) informazioni generali sull'attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;
- b) indicazioni del tipo in intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.

A.2. RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.

A.2.1. Individuazione dei pericoli di incendio

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- impianti di processo;
- lavorazioni;
- macchine, apparecchiature ed attrezzi;
- movimentazioni interne;
- impianti tecnologici di servizio;

[Handwritten signature]

- aree a rischio specifico.

A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedita capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

A.2.5. Gestione dell'emergenza

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

A.3. ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:

a) planimetria generale in scala (da 1:2.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalle quali risultino:

- l'ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- le distanze di sicurezza esterne;
- le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari);
- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);
- l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;

– quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;

– piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica;

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;
- l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza;

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITÀ REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDI

B.1. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.

B.2 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

B.3. ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3.

C - AMPLIAMENTI O MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI

Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

La domanda deve essere redatta in duplice copia, di cui una in bollo.

(1) Richiedente o, nel caso di ente o società, di legale rappresentante.

(2) Lavori di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.

(3) L'indicazione è necessaria quando esistono più attività soggette a controllo inserite in uno stesso complesso civile, industriale o commerciale con unica gestione.

(4) L'elenco dei numeri c.c.p. intestati alle Tesorerie provinciali è riportato nel modulo SO201

ALLEGATO II

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a: a) strutture; b) finiture; c) impianti; d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1 - ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARATI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1. La documentazione è costituita da:

a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è:

- a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
- a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 818/84, per la valutazione analitica;
- a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 818/84, relativa a tali requisiti;

b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:

- da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
- da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 818/84, negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

2 - MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

2.1. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

107/1. 1993. 104
2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.

3 - IMPIANTI

3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/90

a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti:

- di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- di protezione contro le scariche atmosferiche;
- di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
- di protezione antincendio.

b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge 5-3-1990, n. 46. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15-11-1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25-11-1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge 5-3-1990, n. 46.

a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:

- per l'estinzione degli incendi;
- per l'evacuazione del fumo e del calore;
- di rivelazione e segnalazione d'incendio.

b.) La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge 7-12-1984, n. 818 relativa agli stessi aspetti.

3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge 5-3-1990, n. 46.

La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 661/96 per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

4 - ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTI CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'Interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

SW


NOTE: La domanda deve essere redatta in duplice copia, di cui una in bollo.

(1) Richiedente o, nel caso di ente o società, di legale rappresentante.

(2) Lavori di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.

(3) L'indicazione è necessaria quando esistono più attività soggette a controllo inserite in uno stesso complesso civile, industriale o commerciale con unica gestione.

(4) L'elenco dei numeri di c.c.p. intestati alle Tesorerie provinciali è riportato alla scheda SO201



ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI
(come da modulistica della Prefettura)

Documentazione richiesta per il parere preliminare sui progetti:

- planimetria in scala non inferiore a 1:1000, riportante l'ubicazione dell'edificio in cui si trovano i locali da adibire a pubblico spettacolo e l'area circostante con l'indicazione della destinazione degli edifici ivi situati, della viabilità e delle aree di parcheggio;
- piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutti i piani interessati dall'attività per la quale si richiede il parere della Commissione, inclusi i piani immediatamente sovrastanti, sottostanti ed adiacenti, con l'indicazione della loro destinazione, nonché i percorsi che consentano alle persone presenti di raggiungere un luogo sicuro. I grafici, redatti facendo uso della simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983, devono riportare le distanze di sicurezza, le vie d'esodo, e le uscite di sicurezza; dovranno evidenziare le eventuali compartimentazioni antincendio e la posizione dei mezzi fissi e mobili antincendio;
- relazione tecnica che, con riferimento alle prescrizioni contenute nel D.M. 19.8.96, n.149 o nel D.M. 18.3.96 per gli impianti sportivi, contenga esaurienti notizie in ordine:
 - alla resistenza al fuoco dei solai e delle altre strutture dell'edificio o dei singoli compartimenti costituenti il manufatto, con particolare riguardo per le strutture che delimitano la gabbia delle scale e gli altri percorsi predisposti per le vie di fuga;
 - alle caratteristiche delle scale esistenti, precisando se sono "a prova di fumo" oppure "di tipo protetto";
 - alla resistenza al fuoco delle porte esistenti lungo le vie di fuga;
 - alla reazione al fuoco dei materiali che si intendono impiegare per l'arredamento, per la pavimentazione e per il rivestimento dei locali;
 - alle sezioni delle aperture di aerazione, anche mediante camini, di eventuali "filtri a prova di fumo" e alla resistenza al fuoco delle porte di tali filtri;
 - alla ricettività massima prevista per i vari locali, compreso il personale di servizio;
 - al "carico di incendio massimo", riferito al compartimento, inteso come peso in legna standard per metro quadro di superficie;
 - alla situazione statica dell'edificio ed in particolare al carico massimo sopportabile al carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti ricevuti il pubblico, percorsi compresi, per un sovraccarico non inferiore a quanto indicato nella circolare 4.7.96, n.156 AA.GG. / STC (G.U. 16.9.96 S.O. n.151) e D.M. LL. PP. 16.1.96 - G.U. 5.2.96 S.O. n.19;
 - al numero ed alla posizione degli impianti igienici distinti per sesso e al numero e alla posizione degli impianti igienici per portatori di handicap;

- all'esistenza o meno di impianti di rilevazione e/o allarme antincendio e loro caratteristiche;
- all'esistenza o meno di impianti di ventilazione e di condizionamento, alle loro caratteristiche nonché alle caratteristiche dei locali destinati a centrali di condizionamento e di trattamento dell'aria, precisando se le condotte sono o meno dotate di serrande a funzionamento automatico nell'attraversamento dei muri tagliafuoco;
- al numero, posizione, potenzialità e caratteristiche idrauliche degli impianti fissi antincendio predisposti;
- ai dati tecnici di eventuali impianti tecnologici, centrali termiche, cucine, ecc., conformemente alla vigente normativa;
- alla rispondenza del manufatto alle norme sul superamento delle barriere architettoniche D.P.R. 27.4.1978, n. 384 e legge 9.1.1989, n. 13 e D.P.R. 24.7.96 n.503;
- documentazione comprovante la disponibilità del diritto di passaggio (limitatamente al caso in cui le uscite del locale si aprano su terreni di proprietà di terzi);
- progetto dell'impianto elettrico, redatto in modo da rendere valutabili i seguenti punti:
 - indicazione particolareggiata delle norme di riferimento;
 - classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e lo stato del neutro;
 - modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti;
 - misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
 - modalità di scelta dei tipi di impianto in relazione alla classe dei luoghi;
 - messa a terra e conduttori di protezione;
 - modalità di installazione delle condutture e dei componenti con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e al danneggiamento;
 - caratteristiche delle condutture installate (sigle di designazione secondo le tabelle UNEL relative);
 - ubicazione dei componenti essenziali dell'impianto elettrico su tavole in scala 1:100 (punto di consegna energia elettrica, comando di emergenza, quadro generale e quadri secondari, apparecchi di alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva, locale contenente la sorgente di energia dell'impianto di sicurezza, ecc.);

- dimensionamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza dal quale si possa desumere, tra l'altro, che l'illuminamento minimo non sia inferiore ai valori previsti dalla normativa vigente in materia di illuminazione di sicurezza;
- descrizione corredata dai dati tecnici dell'illuminazione di sicurezza e dell'alimentazione di riserva;
- presentazione degli schemi unifilari con suddivisione dei vari circuiti e con l'identificazione della tipologia dei dispositivi di protezione e manovra impiegati;
- coordinamento dei dispositivi di protezione per garantire la continuità del servizio e limitare i disservizi per guasti;
- protezione della struttura contro i fulmini;
- caratteristiche e criteri di scelta adottati per i principali componenti elettrici:
- apparecchi di manovra;
- dispositivi di protezione;
- apparecchi di comando e segnalazione;
- apparecchi utilizzatori;
- strumentazione.

Documentazione richiesta per il parere di agibilità definitiva:

relativamente ai materiali di rivestimento, di pavimentazione ed arredo:

- dichiarazioni di conformità di tutti i materiali, rilasciate dalle ditte produttrici, dalle quali si evincano le modalità di posa in opera dei materiali impiegati in conformità ai relativi allegati certificati di prova;
 - certificati di omologazione rilasciati dal Ministero dell'Interno per ciascun materiale utilizzato;
 - pianta del locale con ubicazione di tutti i materiali di arredo, rivestimento e pavimentazione di cui ai certificati prodotti, a firma del tecnico abilitato;
 - dichiarazioni, rilasciate dalle ditte installatrici, attestanti che i materiali di cui ai certificati di prova sono stati installati secondo le dichiarazioni e le modalità contenute nei certificati stessi.
- Tali dichiarazioni potranno essere rilasciate anche da un tecnico professionista di cui al D:M: 25.3.1985;

relativamente alle strutture ed ai serramenti REI e all'impianto fisso di estinzione incendi:

- dichiarazione dell'avvenuta installazione di strutture e/o serramenti REI omologate dal CSE o dal altri laboratori autorizzati, specificando il numero e/o i quantitativi di ogni elemento;
- andrà inoltre allegata copia della certificazione rilasciata dal laboratorio di prova;
- verbale di collaudo dell'impianto di estinzione fisso, nel quale andranno specificati:
 - tipo e numero delle bocche da incendio;
 - caratteristiche idrauliche rilevate e contemporaneità di funzionamento;
 - tempo di funzionamento minimo assicurato e caratteristiche della riserva idrica eventualmente necessaria;

relativamente agli impianti elettrici:

- progetto esecutivo con elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dalle norme CEI in vigore;
- verifica dell'impianto firmata da un tecnico abilitato che faccia esplicito riferimento alle singole prove previste delle norme CEI in vigore;
- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte ai sensi del D.M. 37/08 relativi decreti applicativi. Per la stesura di detta dichiarazione va utilizzato il modello predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con decreto del 20.2.1992 (pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28.2.1992);
- relazione, firmata da un tecnico abilitato, relativa alla verifica strumentale attestante che l'illuminamento minimo non sia inferiore ai valori previsti dalla normativa vigente in materia di illuminazione di sicurezza;

relativamente alle strutture portanti:

- certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, con indicazione del sovraccarico, di tutti i solai, delle scale, dei soppalchi dove è prevista la presenza di pubblico.

relativamente all'impatto acustico:

- relazione sull'impatto acustico generato dagli impianti e dall'attività.

relativamente alla sicurezza sul lavoro:

- relazione tecnica sulla sicurezza sul lavoro comprensiva dei dati contenuti nel d. Lgs 81/08 per la parte di specifica competenza.

COMUNE DI CARINI
(PROV. PALERMO)
SI CERTIFICA

che il predetto atto Prov. R. 1031

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune
dal 11.04.19 al 26.04.19

Carini li 08.05.19
Il Messo Comunale
IL COLLABORATORE MESSO
Sig. Badalamenti Francesco

Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Sonia Acquado